



**Comune di Giornico**

Via Fond la Tèra 13  
6745 Giornico

Tel. 091 864 13 36  
Fax 091 864 21 53  
Conto post. 65-125-1  
comune@giornico.ch

Giornico, 8 gennaio 2019 823/laf

**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI  
VALEVOLE PER IL 2019**

**Il Municipio di Giornico,**

- richiamati gli artt. 192 della Legge Organica comunale (LOC), 241 e segg. nonché 274 e segg. della Legge tributaria (LT);
- visto il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 12 dicembre 2018 concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2019 pubblicato sul Bollettino ufficiale 55/2018;

**d e c i d e :**

**1. Rate e scadenze imposta ordinaria**

L'imposta ordinaria comunale per l'anno 2019 è riscossa dall'Ufficio comunale delle contribuzioni.

Essa è prelevata in quattro rate, di cui tre a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

- I rata: esigibile al 1° aprile 2019 termine di pagamento 30 aprile 2019;
- II rata: esigibile al 1° giugno 2019 termine di pagamento 30 giugno 2019;
- III rata: esigibile al 1° agosto 2019 termine di pagamento 31 agosto 2019;
- IV rata a conguaglio: a partire dal 2020, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

**2. Interessi remunerativi**

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25%, mentre sui pagamenti eseguiti prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte è concesso un interesse remunerativo dello 0.10%.

**3. Interessi di ritardo**

Se le rate di acconto e la rata a conguaglio non vengono pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2,5%.

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

**4. Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito delle spese**

I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi fino a 200.-- franchi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente; fatta riserva dell'art. 5; su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 2.

Gli importi non accreditati sulla partita fiscale del contribuente, salvo compensazione, sono interamente restituiti al contribuente.

Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

**5. Rinuncia al calcolo degli interessi**

Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.– non sono conteggiati.

**6. Validità temporale dei tassi d'interesse**

I tassi d'interesse di cui agli artt. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2019.

Il tasso d'interesse di ritardo applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

**7. Acconto equo**

Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 3.

In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 2.

**8. Rimedi di diritto**


Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

**9. Entrata in vigore**


La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019 e si applica nell'anno civile 2019 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

PER IL MUNICIPIO


Il Sindaco:



Ing. Giovanni Bardelli



Il segretario:



Diego Galli

Esposta agli albi comunali e sul sito internet dal 14.1.2019 al 12.02.2019.